

IL “DECRETONE BILANCIO”, PRIME BOZZE

Con la bozza circolata ieri, comincia a prendere forma il “**decretone**” da 55 miliardi di indebitamento netto e 155 miliardi di saldo netto da finanziare che era stato annunciato per aprile, era stato assicurato per la scorsa settimana ed è ora atteso in Consiglio dei ministri per questa settimana, forse già per questa sera. Le bozze si sviluppano su circa 258 articoli, distribuiti in 434. Andiamo a vedere i titoli principali riguardanti le imprese e i lavoratori autonomi.

Art. 28/89: Contributi a fondo perduto. È uno dei più attesi, ma anche uno dei più confusi: dovrebbe prevedere l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita iva (incluse gli enti non commerciali con riferimento alle attività commerciali). Quindi, anche artigiani e commercianti che a marzo potevano beneficiare del bonus dei 600 euro.

Questo contributo non parrebbe invece spettare ai soggetti la cui attività risulti cessata al 31 marzo 2020 e coloro che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all'art. 27, 38 e 44 del d.l. n. 18/2020 (liberi professionisti titolari di partita iva e co.co.co).

Sulla base di quanto trapelato, dovrebbe essere riconosciuto soltanto ai soggetti con ricavi o compensi relativi al 2019 non superiori a 5 milioni di euro e a condizione che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato/ corrispettivi del mese di aprile 2019.

Ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo dovrebbe essere riconosciuto anche in assenza del requisito del calo del fatturato o dei corrispettivi.

L'ammontare del contributo a fondo perduto dovrebbe determinarsi applicando alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, le seguenti percentuali:

- a) 25% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a centomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in bozza.
- b) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e inferiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in bozza;
- c) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e inferiori a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in bozza decreto.

A coloro che rispetteranno i requisiti dovrebbe essere garantito un contributo minimo non inferiore ai 1.000 euro per le persone fisiche e ai 2.000 euro per altri soggetti.

Dalla misura precedente dovrebbero essere esclusi coloro che hanno percepito a marzo l'indennizzo di 600 euro. Si tratta, ad esempio, di liberi professionisti titolari di partita iva e co.co.co, lavoratori dello spettacolo. A questi soggetti viene erogata la stessa indennità erogata a marzo anche per il mese di aprile 2020.

Per il mese di maggio, sempre relativamente a questi soggetti, coloro che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità pari a 1000 euro. Per avere diritto all'indennità, il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti, che saranno verificati dall'Agenzia delle Entrate.

Art. 31: Agevolazione affitti. I soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, beneficeranno di un credito d'imposta del 60% dell'ammontare mensile di canoni di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati ad attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico o destinati all'attività abituale di lavoro autonomo. Questo credito d'imposta spetterà per i mesi di aprile, maggio e giugno, a condizione che il locatario abbia subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi in aprile 2020 inferiori ad almeno il 50% di quello dell'aprile 2019.

Art. 33: Riduzione bollette. si prevede una riduzione per le utenze elettriche di bassa tensione diverse dagli usi domestici relativa alle voci "trasporto ed gestione del contatore" e "oneri generali di sistema" quantitativamente non ancora definita.

Arti. 70 e seguenti: Ammortizzatori sociali. Alcune delle novità in materia di lavoro, previste dalla bozza di decreto c.d. "rilancio", riguardano i trattamenti di **cassa integrazione salariale**. Per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria (CIGO), la bozza prevede, in favore dei datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, compresa la prevenzione della diffusione dell'epidemia nei luoghi di lavoro, l'estensione fino a **18 settimane** della durata massima del trattamento (rispetto alle 9 settimane previste attualmente). Di queste 18 settimane, 14 sono fruibili per i periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, mentre le restanti 4 settimane per il periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020.

Potrebbero contare sulla proroga del trattamento CIGO con causale "emergenza COVID-19" anche quelle aziende che sono in CIGS. Pertanto, quest'ultime, in base a quanto previsto dalla bozza, potrebbero fruire del trattamento per un periodo massimo di 18 settimane, decorrenti dal 23 febbraio al 31 ottobre 2020.

In favore dei beneficiari dell'assegno ordinario spetterebbe l'**assegno per il nucleo familiare**, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.

Modifiche riguarderebbero anche le tempistiche per la presentazione della domanda di accesso. L'art. 19 comma 2 del DL 18/2020 prevede infatti che la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, mentre, con la bozza del decreto "rilancio", i datori di lavoro potrebbero avere un tempo **più limitato**, ovvero fino alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Per i trattamenti che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, il termine ultimo per la presentazione della domanda sarebbe fissato per il 31 maggio 2020.

Qualora la domanda sia presentata dopo tale il termine, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrebbe aver luogo per periodi anteriori di **una settimana** rispetto alla data di presentazione.

Novità anche in materia di cassa integrazione in deroga *ex art. 22* del DL 18/2020. In questo caso le Regioni e Province autonome potrebbero riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di CIGD per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore alle **18 settimane**. Di queste, 14 settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, e le restanti 4 per i mesi di settembre e ottobre.

Infine, secondo quanto previsto dalla bozza, i datori di lavoro che non anticipano i trattamenti di integrazione salariale, possono fare richiesta di pagamento diretto della prestazione, trasmettendo la relativa domanda entro il **15 del mese** di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Le Amministrazioni competenti autorizzano le domande entro il giorno 5 del mese successivo. A seguito all'autorizzazione, entro il giorno 15 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, i datori di lavoro comunicano all'INPS i dati necessari per il pagamento, che verrà disposto entro la fine del mese stesso.

Art 100 (ed altri): Proroga versamenti. Viene **prorogata al 16 settembre** la generalità dei **versamenti fiscali** in scadenza a marzo, aprile e maggio. Quindi, anziché cominciare a versarli a fine maggio o a fine giugno, come attualmente previsto, questi versamenti potrebbero essere dovuti a partire dal 16 settembre, in unica soluzione o in quattro rate mensili il giorno 16 di settembre, ottobre, novembre e dicembre. Viene rinviato al 2021 il rilascio delle **bozze precompilate** dei documenti **IVA**. Inoltre è prevista:

- la remissione in termini dei contribuenti per i pagamenti, in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto, delle somme chieste mediante gli "avvisi bonari" (anche per le rateazioni in corso);
- la sospensione per tutto il 2020 della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo;

- l'aumento da 700.000 euro a un milione di euro, a decorrere dal 2020, del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24;
- la sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti di imposta;
- la proroga dei termini per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta e per l'invio delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato.

Art. 102: Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro. L'Inail stanzierà 403 milioni di euro per sostenere le imprese nell'acquisto di apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, di dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori, di apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni, di dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro, di sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio, di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Art. 128: Incentivi fiscali per sisma bonus, ecobonus. Nella bozza è lasciato "in bianco" l'articolo che dovrebbe portare al 110% la detrazione spettante a titolo di "**ecobonus**" e "**sismabonus**", a conferma che la volontà politica va in quella direzione, ma sussistono ancora significative incertezze sul piano tecnico.

Art. 128bis: incentivi fiscali per l'adeguamento degli ambienti di lavoro. È riconosciuto un credito d'imposta dell'80% (sino ad un massimo di 80.000 euro) per le spese sostenute a fronte degli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del coronavirus.

Art. 141: Credito d'Imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro. Per incentivare l'adozione di misure dirette ad evitare il contagio nei luoghi di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, **alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore**, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti **utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa, compresi i beni di terzi e quelli concessi in uso a terzi**, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e **di** altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Art. 151/152: Trasmissione telematica dei corrispettivi e lotteria degli scontri. Entrambe sono prorogate al 1° gennaio 2021.

Art. 183: Misure per la promozione turistica in Italia. È riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a **35.000** per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive. Il credito è utilizzabile, **dal 1° luglio al 31 dicembre 2020**, da un solo componente per nucleo familiare nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare (300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e 150 euro per quelli composti da una sola persona).

Art. 192: Bonus edicole. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per dallo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo *una tantum* fino a 500 euro.